



Allegato 6

**UFFICIO
TECNICO**

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA VENDITA DEL SUGHERO E DEL
SUGHERONEESTRAIBILI NELLA STAGIONE SUGHERICOLA 20120 IN REGIONE
"ALTOPIANO DELLA GIARA"**

Art. 1- L'oggetto dell'appalto è la vendita da parte del Comune di Genoni di materiale sugheroso estraibile dalla sughereta di proprietà comunale situata in regione "Sant'Antonio", in agro del Comune di Genoni e distinta nel Nuovo Catasto Terreni ai seguenti mappale:

Comune	Località	foglio	mappale	superficie
GENONI	Altopiano della GIARA	31	1	100.05.20
		31	2	183.67.20
		31	3	8.26.40
		32	2	200.12.15
		33	1	151.29.25
		33	2	86.61.10
				730.01.30

Art. 2 - Il materiale sugheroso, così come da stima tecnico economica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale è costituito da circa 979,50 quintali di sughero gentile di 10 anni, di prima, seconda, terza e quarta qualità, estraibile dalle 8.718 piante censite sul lotto in questione. Il materiale sugheroso è inoltre costituito da circa 99,30 quintali di sughero da macina ottenibile dalle 3.095 piante da demaschiare, aventi circonferenza minima, misurata a 1,30 m di altezza da terra, uguale o superiore a 60 cm.

Art. 3 - La vendita è fatta in un solo lotto, a corpo, e riguarda tutti i prodotti sugherosi ritraibili dal bosco, di cui all'art.2, compresi quelli con difetti tecnologici (sughero pietroso, terroso, fiammato, vuoto, verde) o invaso dalle formiche. L'acquirente in nessun caso potrà pretendere alcuna diminuzione sul valore dell'acquisto, né potrà accampare pretese alcune per la qualità dei materiali ottenuti.

Art. 4 - La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'acquirente. Egli eseguirà l'estrazione, l'allestimento e il trasporto dei prodotti ricavati, tutti i lavori per ciò occorrenti e ordinati nel presente capitolato, senza che possa mai pretendere indennità o compensi di sorta per tali oggetti, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista o impreveduta o qualsivoglia caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 5 - La stazione appaltante all'atto della consegna non garantisce né la qualità né la

quantità del prodotto sugheroso estraibile, assume solo l'obbligo di indicare il sito, il suo perimetro con i relativi confini e le strade di accesso.

Art. 6 - Il valore a base d'asta, pari a Euro 75.544,68 oltre l'IVA, indicato nel bando di gara, è stato stabilito dalla stima tecnico-economica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale a firma e assoggettato a parere di congruità del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Nuoro. L'importo è ricavato dalla differenza tra il valore del sughero gentile estraibile dalle 8.718 piante e il valore negativo del macchiatico ottenuto dal sugherone delle 3.095 piante da demaschiare.

Art. 7 - Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno provvedere a costituire una garanzia fidejussoria pari al 2% del prezzo a base d'asta secondo le procedure delle forme di legge. Tale garanzia sarà incamerata dall'Amministrazione comunale nel caso in cui l'Aggiudicatario rifiuti di firmare il compromesso o contratto di vendita. L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso il Comune, il quale invece non è vincolato fino all'aggiudicazione definitivamente approvata. In caso di mancata approvazione definitiva l'Aggiudicatario potrà ottenere lo scioglimento degli obblighi contrattuali e la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art. 7. Dal momento dell'aggiudicazione e fino ad ultimazione dei lavori l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni riscontrati nella sughereta assegnata (compresi danni da incendio o furto), da chiunque commessi, salvo che lo stesso ne indichi gli autori e/o proceda alla tempestiva denuncia e senza che lo stesso debba pretendere dal Comune alcuna indennità per i danni subiti, né il venir meno agli obblighi assunti.

Art. 8 - Al momento della stipula del compromesso o del contratto di vendita e alla contestuale sottoscrizione del Capitolato per presa conoscenza ed accettazione delle norme in esso contenute, che dovrà avvenire non oltre il quinto giorno dopo l'aggiudicazione della gara, l'Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva del 10% sul valore finale dell'appalto quale cauzione e garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattuali. Detta cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari regolarmente autorizzati, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva sarà svincolata all'atto del collaudo.

Art. 9 - Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione della gara, l'Amministrazione comunale inviterà l'Aggiudicatario a firmare il compromesso o il contratto di vendita. Contestualmente la stessa Amministrazione comunicherà allo S.T.I.R. di Nuoro (Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA) le generalità complete dell'aggiudicatario, il domicilio da questo eletto oltre all'importo di aggiudicazione.

Art. 10 - Dopo la notifica dell'avvenuta aggiudicazione della gara, l'aggiudicatario, entro e non oltre il quinto giorno, dovrà chiedere all'Ente appaltante la consegna della sughereta. La consegna del lotto sarà eseguita da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, alla presenza di un funzionario incaricato del Servizio Ispettorato Forestale, che provvederà in tale occasione ad indicare alla ditta Aggiudicataria i limiti del lotto e le vie di trasporto del sughero, riportando il tutto in un apposito "verbale di consegna", che sarà sottoscritto dal tecnico dell'Ente appaltante, dall'Aggiudicatario e dal funzionario dell'Ispettorato Forestale. Le parti hanno facoltà, effettuare una consegna fiduciaria del lotto, in tal caso sarà omesso il sopralluogo. Nel caso l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna del bosco, questa si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del compromesso o del contratto definitivo di vendita. Una volta

effettuata la consegna del bosco il Comune trasmetterà allo STIR di Nuoro, tutta la documentazione inerente la consegna (richiesta di consegna e verbale di consegna), gli estremi del versamento del prezzo di aggiudicazione secondo le modalità dell'art.11 e del deposito cauzionale, nonché il compromesso o il contratto definitivo di vendita, il quale dovrà contenere tutte le clausole del presente Capitolato d'oneri.

Art. 11 - La ditta Aggiudicataria è tenuta al pagamento a favore del Comune del 50% del valore della somma di aggiudicazione alla sottoscrizione del contratto, l'ulteriore 50% ad avvenuto accertamento da parte del tecnico incaricato del Comune dell'ultimazione dei lavori di estrazione. In caso di ritardo nel versamento delle somme, l'Aggiudicatario dovrà corrispondere anche gli interessi legali, fatta salva ogni eventuale azione del Comune.

Art. 12 - L'acquirente dovrà indicare con un preavviso di 5 giorni all'Amministrazione comunale e al S.T.I.R. di Nuoro, il giorno di inizio dell'estrazione. Prima dell'inizio dei lavori sarà cura dell'Aggiudicatario munirsi di apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da qualsiasi causa determinati, azione di terzi o cause di forza maggiore, per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. La conduzione dei lavori sarà diretta da un Direttore dei lavori il cui nominativo sarà comunicato allo STIR. E' in ogni caso vietata la cessione dei lavori, in tutto o in parte, a terzi senza l'autorizzazione del Comune, pena la rescissione del contratto di vendita e l'incameramento, a beneficio del Comune, della cauzione.

Art. 13 - Le operazioni di estrazione dovranno essere effettuate dall'Aggiudicatario a proprie spese, osservando e applicando tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici. L'estrazione dovrà essere ultimata preferibilmente entro il 31 agosto 2019 e comunque non oltre il termine fissato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente ai sensi dell'Art. 27 della L.R. n° 4/94, mentre il termine per lo sgombero dei residui della lavorazione non potrà andare oltre il 30 settembre 2020.

Art. 14 - L'estrazione non dovrà avvenire nelle giornate con vento freddo o troppo caldo, al fine di non arrecare danni al fellogeno "*mammina*". Per ogni pianta danneggiata sarà applicata la penale di cui all'Art. 35 del presente Capitolato.

Art.15 - Salvo i periodi di sospensione dell'estrazione previsti dalle vigenti normative o dovuti a fatti non imputabili alla ditta estrattrice, essa sarà fatta di seguito e senza interruzioni. La decortica e la demaschiatura saranno effettuate in concomitanza di tempo e di luogo. L'estrazione deve essere fatta a perfetta regola d'arte (apertura di due stradelle per fusto con incisioni longitudinali del fellogeno, regolarizzazione delle "corone" ed esecuzione delle "calzette"), con strumenti ben affilati e senza arrecare danni al fellogeno "*mammina*". La decortica e la demaschiatura saranno in ogni caso eseguite secondo quanto disposto dalla L.R. 4/94 che disciplina la materia.

Art. 16 Contestualmente alle operazioni di estrazione, al fine di evitare contagio e diffusione di funghi patogeni, i fusti di tutte le piante sottoposte a decortica e demaschiatura, nonché gli strumenti utilizzati, dovranno essere irrorati con appositi prodotti anticrittogamici consentiti dalla vigente normativa.

Art. 17 - Il STIR di Nuoro, in relazione ad avvisi dell'Amministrazione o di tecnici diversamente indicati da essa, circa l'inosservanza delle regole dettate dal presente capitolato nonché di tutte le vigenti disposizioni in materia, ha la facoltà di sospendere con la sola partecipazione scritta le operazioni di estrazione. La continuazione dell'utilizzazione così sospesa potrà avvenire previo pagamento degli eventuali danni arrecati, come da stima inappellabile del Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Nuoro.

Art. 18 - All'interno del lotto assegnato l'acquirente dovrà scorzare tutte le piante già coltivate e portanti sughero gentile anche se pietroso, terroso, verde, invaso da formicai o parzialmente già scorzato. L'acquirente ha inoltre l'obbligo di adeguare le altezze di decortica in relazione allo stato della pianta rimanendo in ogni caso nei limiti stabiliti a riguardo dalla Legge Regionale 9 febbraio 1994, n° 4, al fine di incrementare le produzioni future. Le suddette altezze saranno comunque indicate dall'Ente appaltante o dallo S.T.I.R.. Sono escluse dall'estrazione e non computate negli atti di stima le piante particolarmente deperienti perché affette dalla sindrome del deperimento, danneggiate dal fuoco o da qualsiasi tipo di patologia, tali piante verranno segnalate dalla stazione appaltante per il tramite di tecnici qualificati. Il materiale sugheroso non estratto nel termine stabilito resterà di proprietà dell'Ente.

Art. 19 - L'Aggiudicatario ha l'obbligo di procedere alla decortica di tutte le piante da demaschiare presenti nel lotto assegnato. Le operazioni di demaschiatura devono essere praticate in maniera da non superare due volte la circonferenza soprascorza misurata all'altezza di metri 1,30 da terra ed accertata in un minimo di centimetri 60 secondo le modalità previste dalla normativa vigente (Legge Regionale 9 febbraio 1994, n° 4).

Art. 20 - Il sughero estratto dovrà essere accatastato unicamente nelle fasce antincendio presenti, nelle strade interpoderali e in luoghi tali da evitare qualsiasi pericolo di incendio o di ingombro della rete viaria.

Art. 21 - L'Aggiudicatario è obbligato a tenere sgombri i passaggi e le vie del lotto in modo che vi si possa facilmente transitare, è altresì obbligato a riparare i fossi, le chiudende o comunque qualsiasi danno arrecato nel trasporto del sughero.

Art. 22 - È proibita l'accensione di fuochi per qualsiasi scopo. Qualsiasi danno derivante da tale inosservanza o da altre cause ascrivibili all'acquirente sarà punito con l'obbligo della rifusione a stima inappellabile del committente. Qualora durante le operazioni di estrazione dovesse verificarsi un incendio, tutti gli operai presenti sul fondo saranno a disposizione per le operazioni di spegnimento.

Art. 23 - La Ditta estrattrice ha l'obbligo di praticare due incisioni longitudinali sul fellogeno per tutta l'altezza di decortica utilizzando attrezzi ben affilati. La decortica sarà effettuata rasente terra, avendo ben cura di lasciare le "calzette" e saranno praticate le "corone". Durante le operazioni di demaschiatura, gli scorzini possono aiutarsi con il manico dell'accetta per facilitare il distacco delle plance, ma resta tassativamente vietato battere o colpire il fusto con l'accetta o altro.

Art. 24 - A fine lavori il lotto e tutte le sue pertinenze dovranno essere sgombri da qualsiasi residuo di lavorazione, ed in particolare da sugherone e da plance di sughero gentile.

Art. 25 - L'Aggiudicatario dovrà presentare per tramite del Comune regolare domanda di collaudo al STIR di Nuoro nei dieci giorni antecedenti l'ultimazione dei lavori, unitamente a una relazione del Direttore dei lavori che certifichi la regolare esecuzione dei lavori e l'assolvimento di tutti obblighi assicurativi. Il collaudo avverrà, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta da parte del STIR, in contraddittorio o in contumacia dell'Acquirente, debitamente preavvisato. Sarà facoltà del Comune provvedere ugualmente ad inoltrare la richiesta di collaudo al Servizio Ispettorato Forestale qualora l'acquirente ometta tale adempimento. Al termine del collaudo la sughereta si intende riconsegnata al Comune, mentre la cauzione di cui all'art. 8 e la polizza assicurativa di cui all'art. 12 potranno essere svincolate solo dopo la regolarizzazione delle eventuali pendenze amministrative, dipendenti dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Amministrazione

comunale.

Art. 26 - In sede di collaudo sarà cura dell'Ispettorato Forestale e dei Tecnici comunali, o di tecnici diversamente indicati dal Comune, provvedere alla verifica dell'osservanza dal presente capitolato da parte dell'acquirente e in caso di inosservanza all'indicazione delle penali così come previste dall'Art. 29 del presente capitolato.

Art. 27 - Ogni contravvenzione alle clausole e condizioni del presente capitolato, per cui non si sia stabilita in modo speciale una penalità o per la quale non provvedano altrimenti le leggi vigenti, obbligherà l'acquirente alla piena rifusione di tutti i danni che saranno indicati dal S.T.I.R. e dai Tecnici comunali, o diversamente indicati dal Comune, attraverso una stima inappellabile.

Art. 28 - Le stime di cui agli articoli precedenti e il collaudo di cui all'Art. 25 espletato dall'Ufficio Forestale equivalgono ad un lodo arbitrale vero e proprio non soggetto ad impugnativa davanti all'Autorità Giudiziaria.

Art. 29 - Per tutte le inosservanze delle clausole e condizioni imposte dal presente capitolato, saranno applicate le seguenti penalità, ferme restando comunque le ulteriori eventuali sanzioni previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia:

- € 50,00 al giorno per inizio anticipato di estrazione;
- € 20,00 al giorno per ritardata ultimazione dei lavori di estrazione ed esbosco;
- € 25,00 per ogni pianta danneggiata mediante amputazione dei rami;
- € 20,00 per ogni fusto danneggiato al fellogeno (*mammina*);
- € 30,00 per ogni fusto scorzato non a regola d'arte (mancanza di calzette, mancanza di corona, mancanza di stradelle), la penale sarà ridotta a €10/p.ta per ciascuna delle succitate imperfezioni qualora presenti singolarmente;
- € 15,00 per ogni fusto da scorzare e non scorzato;
- € 10,00 per omesso innalzamento dell'altezza di decortica laddove segnalato dall'Ente o dal Corpo Forestale e di V.A.
- € 15,00 per ogni ara di superficie non sgomberata nei termini previsti;

Sottoscritto

Per l'Ente appaltante Il Direttore dei Lavori

Per l'Acquirente

VISTO: Il Direttore del Servizio Ispettorato C.V.A.